

TI_GERICHTE 16.2010.41 vom 18. Mai 2010

TI Tribunale d'appello, 2010-05-18, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_16.2010.41

FR: TI_GERICHTE 16.2010.41 du 18 mai 2010

IT: TI_GERICHTE 16.2010.41 del 18 maggio 2010

Regeste

Rigetto dell'opposizione - sentenza prodotta quale titolo esecutivo - termine di ricorso - ricorso tardivo

Erwägungen

E. 1

CPC, in virtù del quale questa Camera può decidere con breve motivazione senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora il ricorso si rilevi inammissibile o manifestamente infondato; che gli oneri del giudizio odierno seguirebbero il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC); che nondimeno, data la notoria insolvenza del ricorrente, è opportuno soprassedere a ogni prelievo, il quale si risolverebbe con ogni probabilità in un mero costo aggiuntivo per le finanze pubbliche (art. 148 cpv. 2 CPC), mentre non si pone problema di ripetibili all'istante, al quale il ricorso nemmeno è stato notificato; che, a riguardo dell'assistenza giudiziaria, ancorché il ricorso difettesse sin dall'inizio della parvenza di buon diritto, la mancata riscossione di oneri processuali rende la domanda senza oggetto. Per questi motivi, in applicazione dell'art. 313 bis CPC pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 26 aprile 2010 è irricevibile. 2. Non si prelevano tasse e spese né si assegnano ripetibili. 3. Intimazione a: - ; - . Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Giubiasco. Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello Il presidente La segretaria Rimedi

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.